

## LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 19

"Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese"



#### LEGGE REGIONALE

"Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

## Art.1 Istituzione e finalità

1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine ex articolo 31, legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità pugliese al fine di verificare modalità di implementazione dei bandi di gara, sul perché degli annullamenti e delle revoche di gare in atto, quasi concluse e aggiudicate provvisoriamente, sulle mancanze di pubblici amministratori e funzionari e sui danni erariali consumatisi.

## Art.2 Composizione e insediamento

- 1. La Commissione è composta da nove Consiglieri regionali, di cui cinque in rappresentanza della maggioranza e quattro in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.
- 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



## Art.3 *Poteri*

- 1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi assessorati, dei direttori generali e dirigenti delle aziende sanitarie, dei collegi dei sindaci revisori, dei componenti della rappresentanza dei sindaci, di rappresentanti e dirigenti sindacali, di liberi professionisti e di imprenditori.
- 2. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
- 3. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

# Art.4 Elezione del Presidente - Validità delle riunioni

- 1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un presidente, un vice presidente e un segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.
- 2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 4. La Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana.
- 5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.



## Art.5 Termine

- 1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.
- 2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.
- 3. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.
- 4. La presente legge non comporta oneri di spesa in quanto nulla è dovuto ai commissari per l'espletamento del mandato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 21 luglio 2016 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)